

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore POLLICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1989

Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 475, sul numero delle autorizzazioni ad aprire e ad esercitare le farmacie e costituzione di società cooperative per la relativa gestione

ONOREVOLI SENATORI. - Sono trascorsi più di venti anni da quando si è proceduto alla revisione normativa della disciplina del servizio farmaceutico in Italia.

Con la legge 2 aprile 1968, n. 475, viene in particolare previsto che il numero delle autorizzazioni ad aprire ed esercitare le farmacie è determinato in ragione di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.

Attualmente l'assistenza farmaceutica sul territorio nazionale è assicurata da 13.726 farmacie private e da 1.138 farmacie municipalizzate. Da allora ad oggi la spesa dei farmaci è notevolmente cresciuta: la spesa per i soli farmaci è passata da lire 3.667 miliardi del

1980 ad oltre lire 19.000 miliardi del 1988.

A tale spesa va aggiunta quella per i prodotti cosmetici, per le acque minerali, per i prodotti dietetici e di erboristeria, per gli articoli sanitari non farmacologici, per particolari capi d'abbigliamento e per i giocattoli educativi.

Complessivamente gli utenti delle farmacie acquistano prodotti per un'importo che si aggira intorno ai 19.000 miliardi di lire.

Il sistema delle farmacie in Italia si configura così come una rete di punti vendita di notevole importanza. Basti considerare che nell'ambito del Servizio sanitario nazionale l'assistenza farmaceutica rappresenta la seconda spesa dopo quella per il personale.

Quindi sarebbe un grave errore pensare che attualmente il quadro di riferimento per le

farmacie possa essere ancora rappresentato da quello delineato venti anni fa e nemmeno da quello di cinque o dieci anni fa.

Le radicali trasformazioni nella realtà sociale hanno marcatamente segnato in positivo gli atteggiamenti ed i comportamenti, lo stile di vita per la salute.

La domanda di salute è cresciuta sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi. Ne sono cambiate le finalità e la configurazione.

Accanto alla tradizionale funzione di carattere sanitario delle farmacie si è andato via via aprendo un mercato di prodotti non farmaceutici in forte espansione con un correlato ampliamento dell'area degli utenti in ragione dell'affermarsi di una cultura della salute non più ferma al concetto della cura della malattia, ma pensata in un'ottica di benessere psicofisico ed in quella estetica; di modo di essere in rapporto all'ambiente.

Il progresso della ricerca scientifica ha immesso in questa area, per soddisfare le esigenze della nuova domanda, prodotti medicinali per persone sane, prodotti dietetici e cosmetici delle cosiddette medicine alternative.

Viene da sé che i rapporti numerici fissati con la legge 2 aprile 1968, n. 475, non trovano alcuna validità a fronte del nuovo scenario che si è via via determinato con il diffondersi della nuova cultura sulla salute.

Il criterio per la concessione delle autorizzazioni all'apertura delle farmacie stabilito nel 1968 ha cristallizzato il numero delle farmacie, anche in ragione della crescita zero della popolazione.

Il sistema ha generato privilegi e ingiustificate rendite di posizione.

All'interno della categoria, da un lato, si è assestato il meccanismo moltiplicativo dei laureati in farmacia disoccupati o sottoccupati e del numero dei farmacisti dipendenti e, dall'altro, si è consolidato il dominio del mercato da parte dei titolari delle farmacie garantito da una anacronistica disciplina delle autorizzazioni.

La lievitazione della dimensione di azienda commerciale della farmacia, ha trovato un adeguato supporto nella disciplina della legge del 1968.

In tale prospettiva il criterio numerico della autorizzazione costituisce una barriera irrazionale ed ingiusta tra i titolari delle farmacie dagli alti redditi e tra la maggioranza dei farmacisti dai bassi redditi o addirittura senza alcuna occupazione.

Occorre tenere presente al riguardo che a fronte di circa 14.000 titolari di farmacia sono iscritti agli albi degli Ordini provinciali altri 46.000 farmacisti.

Di qui l'esigenza di procedere ad una revisione totale della legge n. 475 del 1968.

Il presente disegno di legge intende eliminare tale barriera abbassando il rapporto numerico fra farmacie ed abitanti al fine di ampliare la rete delle farmacie in Italia, aprire nuovi spazi lavorativi e dotare il Paese di un servizio pubblico capillare in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini.

In tale quadro viene altresì prevista la possibilità di costituire società cooperative tra farmacisti per far fronte alle ingenti spese di installazione e di gestione dell'esercizio della farmacia, nell'intento di annullare la possibilità di inserimenti anomali che spesso hanno consentito di affidare la titolarità delle farmacie a non laureati.

In tal guisa il vincitore di un concorso per una sede farmaceutica non in possesso delle disponibilità finanziarie per l'apertura della farmacia, potrà avvalersi dell'apporto di colleghi farmacisti senza fare ricorso a prestiti altamente onerosi.

Altra norma puntualizza la esigenza di procedere alla ricognizione annuale delle farmacie vacanti in rapporto alla popolazione esistente alla data del 31 dicembre.

Viene al riguardo demandato al Governo di definire le procedure ed i termini perchè nei successivi sette mesi siano banditi e definiti i relativi concorsi.

I concorsi banditi entro due anni dall'approvazione della presente proposta di legge debbono essere riservati ai farmacisti non titolari di farmacia.

Infine viene introdotto l'Albo nazionale con la registrazione delle attività degli iscritti. Albo che deve essere pubblicato ogni due anni della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sono sostituiti dal seguente:

«Il numero delle autorizzazioni è stabilito in rapporto ad una farmacia per ogni 3.000 abitanti e frazioni superiori al 50 per cento».

Art. 2.

1. I concorsi, per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, banditi entro due anni dalla data di pubblicazione della presente legge sono riservati ai farmacisti iscritti all'Albo professionale che non siano titolari di farmacia.

Art. 3.

1. I vincitori di concorso di una sede farmaceutica vacante o di nuova istituzione ed i titolari di farmacia hanno la facoltà di costituire società cooperative con la partecipazione di soli farmacisti iscritti all'Albo non titolari di farmacia in un numero non inferiore a cinque.

2. La società ha per oggetto la gestione dell'esercizio e la proprietà dei beni patrimoniali della farmacia.

3. Ciascun farmacista non può essere socio in più di una società cooperativa di cui alla presente legge.

4. Le quote di proprietà dei singoli farmacisti possono essere trasferite ad altri farmacisti od ai propri eredi purchè, in entrambi i casi, gli stessi siano iscritti all'Ordine e non siano titolari di altra farmacia.

5. Copia dell'atto costitutivo e delle successive modificazioni della società cooperativa è comunicata all'Ordine professionale della provincia ove ha sede la farmacia.

6. I Consigli direttivi degli Ordini provinciali provvederanno ad iscrivere tali società in appositi elenchi, allegati ai rispettivi Albi, indicando i nominativi dei soci.

7. La direzione professionale della farmacia spetta al farmacista titolare.

Art. 4.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge la costituzione della società cooperativa è consentita entro il termine perentorio di un anno dalla concessione della autorizzazione alla apertura ed all'esercizio della farmacia.

Art. 5.

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Regione deve trasmettere al Ministero^z della sanità l'elenco delle sedi farmaceutiche risultanti vacanti in ogni comune della Regione al 31 dicembre dell'anno precedente indicando il numero degli abitanti residenti alla stessa data.

2. Entro il 31 marzo la Regione provvede a pubblicare il relativo bando di concorso, concorso che deve essere espletato entro il successivo 31 luglio.

3. Il Governo, con preciso atto d'indirizzo e coordinamento, stabilisce, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, termini e modalità per la definizione delle procedure concorsuali.

Art. 6.

1. La Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI) provvede ogni due anni alla pubblicazione di un Albo nazionale in cui sono riportati:

a) l'elenco dei farmacisti titolari di farmacia;

b) l'elenco dei responsabili delle farmacie pubbliche;

c) l'elenco dei farmacisti dipendenti dal Servizio sanitario nazionale;

d) l'elenco dei soci delle società cooperative di cui alla presente legge;

e) l'elenco dei farmacisti dipendenti dalle organizzazioni sanitarie private;

f) l'elenco dei farmacisti dipendenti dalle industrie farmaceutiche;

g) l'elenco dei farmacisti docenti universitari.

2. In tale Albo verranno riportati per ciascun nominativo dei farmacisti i rispettivi dati anagrafici, quelli relativi alla iscrizione all'Albo provinciale, i dati relativi alla laurea ed alla abilitazione, la residenza, l'attività svolta.

3. I farmacisti sono tenuti a comunicare i suddetti dati all'Ordine provinciale di appartenenza il quale provvederà a trasmetterli alla FOFI comunicando periodicamente le relative variazioni.

Art. 7.

1. È abrogato l'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 892.